



TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA

Il Giudice dott. Gabriele Giovanni Gaggioli,

visto il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss D.Lgs. 14/2019 di

[REDACTED]

rappresentata e difesa dall'avv. Davide Giovannoni, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Elsa Fabbiani a La Spezia Via dei Colli n. 9, con l'assistenza del gestore della crisi avv. Elsa Fabbiani;

Premesso che in data 10.01.2024 [REDACTED] depositava innanzi al Tribunale di La Spezia una proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, chiedendone, da un lato, dapprima l'ammissione contestualmente alla sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata nei suoi confronti, dall'altro lato, successivamente, l'omologazione.

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da [REDACTED] ha il seguente contenuto.

*L'attivo di cui è titolare [REDACTED] si compone dei seguenti elementi:

-stipendio mensile di Euro 1.190,00 netti (la ricorrente è assunta a tempo indeterminato presso la ditta individuale [REDACTED]);

-proprietà piena ed esclusiva di appartamento ubicato a [REDACTED] (La Spezia) Via

[REDACTED]

(pertinenziale al precedente appartamento) censita al catasto fabbricati del Comune di

il tutto con valore di liquidazione pari ad Euro 60.000,00;

-titolarità del conto corrente n. 11964246 presso Ing Bank con saldo di Euro 0,94 al 30.09.2023;

-titolarità di Postepay n. 0004615088_886398 con saldo al 30.09.2023 pari ad Euro -2,90 (saldo negativo).

*Il passivo a carico di ammonta ad Euro 72.256,37 (vedasi la pagina 18 della relazione del gestore della crisi), così composti:

-Euro 5.250,00 in prededuzione;

-Euro 32.366,99 con privilegio generale mobiliare;

-Euro 34.639,38 al chirografo.

L'appartamento di sua proprietà è gravato da mutuo ipotecario a favore di Barclays Bank plc, con scadenza al 21.07.2041, con rate mensili del piano di ammortamento pari ad Euro 482,00 (residuo al 21.02.2023 pari ad Euro 121.779,10), il cui pagamento è in regolare esecuzione in conformità al piano ammortamento.

vive da sola (nucleo familiare monosoggettivo) presso l'appartamento di sua proprietà.

La somma di cui necessita al fine di soddisfare le esigenze minime familiari ammonta ad Euro 1.032,00 mensili (vedasi la pagina 14 del piano di ristrutturazione, con la precisazione che l'importo è comprensivo anche della rata mensile del mutuo).

*La situazione di sovra-indebitamento di è concentrata prevalentemente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (totali Euro 64.086,96) e deriva in parte inferiore (Euro 23.407,09) da debiti erariali contratti nell'esercizio impresa individuale con oggetto attività di importazione ed esportazione di prodotti etnici cancellata dal registro

delle imprese in data 23.01.2015, nonché per la parte prevalente residua da sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni al Codice della Strada commesse da soggetti terzi nell'ambito della Provincia di La Spezia utilizzando il motociclo targato DD36073 di proprietà di [] ma di fatto in custodia al fratello (anche in ragione della circostanza che nel periodo delle infrazioni al Codice della Strada [] risiedeva a Pisa per gli studi universitari) e successivamente demolito.

*La proposta di piano di ristrutturazione prevede il pagamento dei creditori, nel seguente ordine (onere complessivo Euro 9.600,00, vedasi la pagina 23 della proposta):

- pagamento integrale dei creditori in prededuzione (onere Euro 5.250,00);
- pagamento integrale del creditore con privilegio generale mobiliare ex art. 2751bis co. 1 n. 2 cc (onere Euro 750,00);
- pagamento nella misura del 17,24% del creditore con privilegio generale mobiliare ex art. 2752 cc (onere 3.600,00).

Non viene previsto alcuno pagamento a favore dei creditori chirografari.

Il pagamento del creditore ipotecario Barclays Bank plc avverrà secondo il piano di ammortamento in corso tramite modalità estranee al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

L'adempimento dell'onere di cui al piano avverrà tramite il versamento da parte di [] di Euro 50,00 per n. 48 mensilità ed il versamento da parte di [] (che ha sottoscritto la proposta a conferma del suo impegno) di Euro 150,00 per n. 48 mensilità, pari complessiva ad Euro 200,00 per n. 48 mensilità decorrenti dall'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà il passaggio in giudicato del decreto di omologazione.

L'attivo complessivamente conferito alla procedura ammonta ad Euro 9.600,00.

Le rate mensili verranno versate al gestore della crisi che provvederà alla loro distribuzione ai creditori;

Osservato che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore avanzato da

soddisfa i requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 67, 68, 69 D.Lgs. 14/2019;

Osservato che, contestualmente all'ammissione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, questo Giudice deve disporre ex art. 70 co. 4 D.Lgs. 14/2019 la sospensione delle procedure esecutive promosse o promuovendo dai creditori nei confronti di considerato, da un lato, che la retribuzione mensile del ricorrente viene corrisposta alla presente procedura per la parte residua detratte le spese di mantenimento mensile, dall'altro lato, che il piano è finalizzato a consentire al ricorrente di conservare la proprietà dell'appartamento contestualmente all'estinzione dell'esposizione debitoria diversa dal mutuo ipotecario gravante l'appartamento medesimo;

Osservato che la procedura di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore deve proseguire come segue, combinandosi tra loro il disposto dell'art. 70 D.Lgs. 14/2019 con i principi generali in materia di contraddittorio ex art. 101 cpc e 111 della Costituzione:

1) il gestore della crisi pubblicherà il presente provvedimento sul sito web del Tribunale di La Spezia (http://www.fallimentilaspazia.com/index.php?altre=composizione_crisi), e comunicherà il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la relazione del gestore della crisi ed il presente provvedimento ai creditori, indicando altresì ai creditori il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (con la precisazione che la prima comunicazione da parte del gestore della crisi ai creditori del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, della relazione del gestore della crisi e del presente provvedimento dovrà

avvenire a mezzo posta elettronica certificata, oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure tramite consegna a mano con sottoscrizione per ricevuta);

2) ciascuno creditore, entro 20 giorni dalla comunicazione di cui al punto 1), potrà comunicare al gestore della crisi, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dallo stesso gestore della crisi nella comunicazione di cui al punto 1), quanto segue: il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure in alternativa l'indirizzo di posta elettronica certificata di eventuale difensore da identificarsi tramite procura alle liti (precisandosi sino d'ora, da parte di questo Giudice, che qualora il creditore ometta la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata o di quello del difensore, allora le successive comunicazioni nei confronti del creditore avverranno a mezzo deposito in cancelleria); le osservazioni rispetto al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ammesso dal Giudice (personalmente da parte dei creditori oppure da parte dei loro difensori);

3) il gestore della crisi, entro 10 giorni dalla scadenza del termine a disposizione dei creditori per la presentazione di osservazioni come indicato al punto 2), comunicherà a mezzo posta elettronica certificata al debitore (presso il procuratore costituito) le osservazioni pervenute dai creditori oppure comunicherà al debitore l'assenza di osservazioni dei creditori;

4) il debitore, entro 10 giorni dalla comunicazione da parte del gestore della crisi come prevista al punto 3), potrà inviare al gestore della crisi, tramite il proprio difensore, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del gestore della crisi, eventuale memoria difensiva;

5) il gestore della crisi, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 4), depositerà nel fascicolo telematico la propria relazione sugli incombeni di cui ai punti 1),

2), 3) e 4) (allegando la documentazione inerente la pubblicazione del provvedimento di ammissione sul sito web del Tribunale di La Spezia, tutte le comunicazioni effettuate, oltre alle eventuali osservazioni ricevute dai creditori ed alla memoria difensiva del debitore), indicando anche le eventuali modifiche del piano di ristrutturazione ritenute necessarie per la sua omologazione;

6) il Giudice, una volta verificato il deposito della relazione di cui al punto 5), fisserà l'udienza per la discussione dell'omologazione del piano (originario o con le modifiche proposte dal gestore della crisi tramite la relazione di cui al punto 5), assegnando a tutte le parti termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio a mezzo difensore tramite il deposito di memoria difensiva nel fascicolo telematico, e disponendo che il gestore della crisi comunichi al debitore ed a tutti i creditori (presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, personali o di eventuali difensori, oppure tramite deposito in cancelleria) la relazione del punto 5) ed il medesimo provvedimento (il gestore della crisi depositerà prima dell'udienza le comunicazioni effettuate);

7) ad esito della discussione all'udienza, il Giudice si riserverà e pronuncerà successivamente la sentenza di omologazione oppure il decreto di rigetto dell'omologazione, disponendo le pubblicazioni e le comunicazioni di rito del provvedimento da parte del gestore della crisi (pubblicazione sul sito web del Tribunale di La Spezia della sentenza di omologazione, comunicazione al debitore ed a tutti i creditori (presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, personali o di eventuali difensori, oppure tramite deposito in cancelleria) della sentenza di omologazione o del decreto di rigetto dell'omologazione), oltre agli incumbenti a carico del gestore della crisi per l'esecuzione del piano per ipotesi omologato;

P.Q.M.

A) Ammette il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore avanzato da

B) Dispone la sospensione delle procedure di esecuzione forzata promosse dai creditori
nei confronti di

C) Dispone la prosecuzione del procedimento come indicato in parte motiva.

D) Dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento al procuratore
costituito di (avv. Davide Giovannoni) ed al gestore della crisi (avv. Elsa
Fabbiani).

La Spezia, 05.06.2024

Il Giudice,

dott. Gabriele Giovanni Gaggioli